

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 843)  
*Urgenza*

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1964

Proroga dell'efficacia delle norme del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, la cui legge di conversione è stata approvata dal Parlamento, lo Stato si è assunto il finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

Tale provvedimento, che, come è noto, comporta per lo Stato un onere di 70 miliardi di lire, corrispondente ad una eguale entità di discarico contributivo a favore della produzione, ripartito in misura proporzionale tra datori di lavoro e lavoratori, ha un'efficacia limitata a soli quattro mesi (settembre-dicembre 1964) con scadenza alla data del 31 dicembre 1964.

Il Governo, peraltro, nel corso dell'approvazione della legge di conversione, in considerazione delle finalità prevalentemente anticongiunturali del provvedimento, volto a realizzare una riduzione dei costi di produ-

zione che influenzi positivamente il livello dell'occupazione, ha dato affidamenti al Parlamento in ordine all'esigenza di prorogare alla sua scadenza il provvedimento.

Poichè, allo stato attuale, non sembra potersi affermare che al 31 dicembre del corrente anno sia da ritenersi superato nei suoi vari aspetti il periodo di congiuntura economica, e poichè la situazione non appare tale da consentire di addossare nuovamente alla produzione gli oneri sgravati per il breve periodo precedente, una proroga del provvedimento si ravvisa assolutamente necessaria.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che prevede l'estensione dell'efficacia del provvedimento suddetto almeno per un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 1965.

L'iniziativa lascia invariate le esenzioni contributive e le riduzioni di aliquote sta-

bilite dal decreto-legge 31 agosto 1964, numero 706, e comporta per lo Stato un onere che, calcolato sulle stesse basi sulle quali è stato determinato quello derivante dal decreto in parola, ammonta, per il 1965, a circa 190 miliardi di lire.

Prorogando per un altro anno l'efficacia delle norme contenute nel citato decreto-legge, il Governo, oltre ad avere la certezza di procedere utilmente a consolidare e comple-

tare i benefici effetti del precedente provvedimento sull'economia italiana, è consapevole, altresì, di dare l'avvio, in armonia con le direttive del proprio programma, ad un processo di trasformazione fondamentale dell'ordinamento previdenziale in atto e, attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali, di compiere un primo importante passo verso l'attuazione di un sistema di sicurezza sociale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le disposizioni concernenti l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali, contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, restano in vigore fino alla data del 31 dicembre 1965, salvo quanto disposto nel seguente comma.

I contributi previsti a carico dello Stato dall'articolo 1 del citato decreto-legge, sono stabiliti, per l'anno 1965, nelle seguenti misure:

a) lire 128.386 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, da ripartirsi fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione di sette decimi e tre decimi;

b) lire 16.116 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

c) lire 26.865 milioni a titolo di concorso al finanziamento dell'assistenza di malattia per i lavoratori agricoli, di cui lire 26.334 milioni a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, lire 254 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e lire 277 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;

d) lire 18.312 milioni a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

**Art. 2.**

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1964 e fino alla scadenza del periodo di paga corrente alla data del 31 dicembre 1965, sono confermate le esenzioni contributive, nonché le riduzioni delle misure dei contributi, disposte dall'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede col corrispondente gettito relativo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741, e con aliquota di quello derivante dall'istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.